

Oggetto: DL 18/2020: Indennità Covid-19 per il mese di marzo 2020 – circolare Inps n.49/2020

Come noto, il D.L. 18/2020 ha previsto, tra le varie misure, l'erogazione per il mese di marzo di una indennità di € 600 in favore di alcune particolari categorie di lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.

Con il messaggio n. 1288, l'INPS ha fornito una sintetica illustrazione della suddetta prestazione (vedi messaggio INAS n. 49 del 23.03.2020).

Con la recente circolare n. 49 del 30.03.2020 l'Istituto comunica le istruzioni amministrative per ciascuna tipologia di soggetti beneficiari della misura economica e le indicazioni operative.

Indennità liberi professionisti e lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

L'indennità è rivolta ai:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.02.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Per l'accesso all'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né essere iscritti - alla data di presentazione della domanda - ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, l'Istituto precisa che sono destinatari della prestazione gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, cioè quelli con versamento dell'aliquota contributiva in misura pari al 34,23% per l'anno 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'A.g.o.

L'indennità è rivolta a:

- artigiani;
- commercianti;

- coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Tra i destinatari della prestazione, sono ricompresi anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti ed agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Per l'accesso all'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né essere iscritti - alla data di presentazione della domanda - ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ad eccezione della Gestione separata dell'INPS.

Con riferimento ai lavoratori commercianti, l'Istituto precisa che sono destinatari della prestazione anche se iscritti alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L'indennità è rivolta ai:

- lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Proprio riguardo all'art. 29 del DL18, in una nota di richiesta di chiarimenti e modifiche al Ministero del lavoro e all'Inps, le OO.SS. hanno evidenziato che "La dicitura "che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione" rischia di essere poco chiara e di ricomprendere soltanto chi è stato licenziato. Va dunque chiarito che i lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro sono tutti coloro che sono stati impegnati dal 1 gennaio 2019 nelle attività stagionali ed abbiano cessato il rapporto non per dimissioni".

Per l'accesso all'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di un rapporto di lavoro subordinato in essere alla data del 17 marzo 2020.

L'Istituto precisa che sono destinatari della prestazione esclusivamente i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo sopraindicato ed il cui datore di lavoro sia rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati da apposite tabelle. L'INPS ha, infatti, provveduto all'inquadramento aziendale attraverso l'assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC), che identifica il settore di riferimento in relazione all'attività esercitata dall'azienda.

Tra le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali segnaliamo a titolo esemplificativo: alberghi, villaggi turistici, bed and breakfast, ristorazione con somministrazione (ristoranti, pizzerie, birrerie, pub,

enoteche), bar, gelaterie e pasticcerie, gestione stabilimenti balneari, attività delle agenzie di viaggio, attività delle guide ed accompagnatori turistici, stabilimenti termali, ecc.

Indennità ai lavoratori del settore agricolo

L'indennità è rivolta a:

- operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari), che abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nell'anno 2019.

Per l'accesso all'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Indennità lavoratori dello spettacolo

L'indennità è rivolta a:

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (ex ENPALS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni dello spettacolo, da cui derivi un reddito - nel medesimo anno 2019 - non superiore ad € 50.000.

Per l'accesso all'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di un rapporto di lavoro subordinato alla data del 17 marzo 2020.

Presentazione della domanda di indennità Covid-19

Al fine di ricevere la prestazione, i lavoratori potenziali destinatari dell'indennità dovranno presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica.

Per il cittadino è prevista una modalità di identificazione più ampia e facilitata rispetto al regime ordinario.

Per l'inoltro della domanda, il lavoratore può rivolgersi agli enti di patronato.

L'Istituto informa, infine, che il rilascio del servizio verrà comunicato con un messaggio di prossima pubblicazione.

Caratteristiche dell'indennità, incumulabilità ed incompatibilità con altre prestazioni previdenziali

Per tutte le categorie di lavoratori, le indennità Covid19:

- non concorrono alla formazione del reddito;
- non danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa, né all'assegno per il nucleo familiare
- non sono tra esse cumulabili
- non spettano ai soggetti titolari di reddito di cittadinanza
- sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, e delle Casse professionali
- sono incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità (L. 222/84) e con l'Ape sociale (L. 232/2016).

L'indennità Covid-19 è **compatibile e cumulabile** con:

- l'indennità di disoccupazione **DIS – COLL**, nel caso dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i quali, in caso di perdita involontaria del rapporto di collaborazione ed in presenza dei requisiti di legge, potranno accedere anche alla prestazione DIS-COLL
- l'indennità di disoccupazione **Naspi** nel caso dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori dello spettacolo, i quali, in caso di perdita involontaria del rapporto di lavoro subordinato ed in presenza dei requisiti di legge, potranno accedere alla prestazione NASPI
- le erogazioni monetarie derivanti da **borse lavoro, stage e tirocini professionali**, con i **premi o sussidi per fini di studio** o di addestramento professionale, con i premi ed i **compensi per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica** e con le prestazioni di **lavoro occasionale** (art. 54-bis, del D.L. 50/2017) nel limite del compenso annuo non superiore ad € 5000.

Il Responsabile

Angela Maria Caracciolo